

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 06

DATA 20/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTI del mese di APRILE, alle ore 08,31 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione Straordinaria per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

1	Dr.Michele CONCEZZI	SI
2	Davide DI GIULIANI	NO
3	Dario DEL CROCE	SI
4	Riccardo TONNINA	SI
5	Valentina RICOTTINI	NO
6	Fabio TROIANI	SI
7	Giampiero BAGLIANI	SI
8	Antonella ANGELINI	SI
9	Tania PAGLIUCA	SI

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza

il dr.Michele CONCEZZI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Maria Laura LEONCINI,

Il Sindaco introduce il punto all'O.del G. illustra la proposta al Consiglio,

Esaurita la discussione;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta;  
Presenti n.07; votanti n.07;  
All'unanimità dei voti

**D E L I B E R A**

1. di approvare l'allegata proposta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti n.07; votanti n.07;  
All'unanimità dei voti

**D E L I B E R A**

1. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
- il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge 131/2003, secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi (TUEL);

**DATO ATTO** della circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Interno, prot. n. 10234 del 19/04/2022, che menziona il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato circa la *"possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria potestà regolamentare, di disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza di partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art. 73 del DL n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgono anche al di là del periodo emergenziale";*

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 38, comma 2, del TUEL prevede che il funzionamento del consiglio, nel "quadro dei principi stabiliti dallo statuto", sia disciplinato da un regolamento;
- il comma 3 dell'articolo 38 precisa che il consiglio, organo elettivo, sia dotato di "autonomia funzionale e organizzativa";
- il legislatore del TUEL, quindi, ha attribuito ai consiglieri il potere di organizzare il funzionamento dell'assemblea della quale fanno parte, fermi i limiti fissati dalla legge e nel "quadro" di principi statutari;
- per l'approvazione di tale regolamento, il legislatore ha previsto la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea;

**DATO ATTO CHE** questa assemblea ritiene opportuno approvare un "Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica" che:

- consenta al Consiglio, di lavorare in videoconferenza anche oltre la pandemia da Covid-19;
- disciplini la registrazione e la diffusione in diretta streaming delle sedute consiliari di tipo tradizionale, che si svolgono in aula alla presenza di consiglieri e pubblico;

-disciplini le modalità di pubblicazione dei files audio e video delle riunioni consiliari sul sito istituzionale dell'ente e tramite social-media;

**ESAMINATA** l'allegata proposta composta di n. 09 articoli;

**ATTESTATO CHE** sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò richiamato e premesso,

## **PROPONE**

1. Di **approvare** l'allegato **REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ' TELEMATICA**;

2. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale  
f.to **Dott.ssa Maria Laura Leoncini**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1<sup>^</sup> E 2<sup>^</sup> COMMA DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario comunale  
f.to **Dott.ssa Maria Laura Leoncini**

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Maria Laura LEONCINI

IL PRESIDENTE  
f.to Dr.Michele CONCEZZI

\*\*\*\*\*

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il  
27/04/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,  
n.267 per 15 gg.consecutivi.

Torri in Sabina, lì 27/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Maria Laura LEONCINI

.....

**COPIA CONFORME**

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, lì 27/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Laura LEONCINI

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2,  
del D.lgs. 39/93

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

## REGOLAMENTO

### DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Art. 1 - Ambito di efficacia**

Tutti gli organi collegiali del comune tra i quali si elencano in forma non esaustiva il Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale, possono svolgere le proprie sedute in modalità telematica.

### **Art. 2 - Sedute degli organi collegiali in modalità telematica**

1. Per "sedute in modalità telematica" si intendono le sedute dell'organo collegiale con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Lo svolgimento di tali sedute è disciplinato dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente di settore (di seguito, per brevità, solo "normativa") come integrato dalle presenti disposizioni.
2. Colui che dispone la convocazione dell'organo collegiale può disporre che la seduta si svolga, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa, in modalità telematica. La piattaforma telematica individuata per lo svolgimento delle sedute (di seguito solo: "piattaforma telematica") deve essere indicata in sede di convocazione dell'organo ed idonea a consentire il rispetto delle presenti disposizioni.
3. Le sedute in modalità telematica sono valide se tutti i partecipanti sono simultaneamente collegati in via telematica indipendentemente dall'ubicazione.
4. Le sedute svolte in modalità telematica sono valide se è consentita l'identificazione certa di tutti i partecipanti.
5. Colui che per normativa è abilitato a convocare le sedute dell'organo collegiale è l'Organizzatore dell'incontro telematico.

### **Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute**

1. La convocazione delle sedute in modalità telematica avviene nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento. Per agevolare lo svolgimento dei lavori in modalità telematica i membri dell'organo collegiale si impegnano a comunicare tempestivamente la propria presenza o assenza alla seduta all'Organizzatore o ad altro indirizzo e-mail comunicato con la convocazione.
2. I partecipanti alla seduta mantengono attiva la telecamera del proprio dispositivo. Il microfono viene acceso solo in occasione degli interventi e delle votazioni. L'Organizzatore può disattivare in qualunque momento il microfono dei membri dell'organo collegiale che non sono stati invitati a parlare. Ove non sia possibile assicurare, per motivi tecnici, il mantenimento attivo della telecamera sarà l'Organizzatore, sentito il Segretario Comunale, ove previsto, ad assumere le opportune determinazioni per assicurare il regolare svolgimento della seduta e la partecipazione del membro impossibilitato.
3. All'inizio della seduta e dopo ogni sospensione della stessa l'Organizzatore, o il Segretario Comunale se previsto dalla normativa, procede all'appello nominale dei presenti. I membri dell'organo collegiale che si collegano alla piattaforma telematica dopo l'appello devono darne comunicazione all'Organizzatore, possibilmente mediante la chat della piattaforma telematica o con altro mezzo idoneo e l'Organizzatore lo dichiarerà verbalmente.
4. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata mediante l'utilizzo della chat interna alla piattaforma telematica o con altre modalità stabilite dall'Organizzatore.
5. La presentazione di documenti ed emendamenti nel corso della seduta nei casi consentiti dalla normativa avviene mediante l'inserimento scritto nella chat oppure chiedendo all'Organizzatore la possibilità di condividere lo schermo o con altre modalità ritenute idonee allo scopo da parte dell'organizzatore.
6. Il luogo di svolgimento della seduta è convenzionalmente individuato nella sede comunale.
7. Disfunzioni temporanee dei collegamenti telematici che impediscano il corretto svolgimento dei lavori

possono determinare la sospensione temporanea della seduta disposta dall' Organizzatore.

#### **Art. 4 - Votazioni**

1. Nelle sedute che si svolgono in modalità telematica la votazione palese può essere espressa:
  - per appello nominale: i membri dell'organo collegiale accendono il microfono ed esprimono verbalmente il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.
  - per iscritto: i membri dell'organo collegiale scrivono sulla chat il proprio voto favorevole, contrario o di astensione
  - per alzata di mano: i membri dell'organo collegiale accendono la telecamera ed esprimono il proprio voto favorevole, contrario o di astensione alzando la mano. Spetta all'Organizzatore decidere con quale modalità ciascun membro esprime il proprio voto.
2. Nel caso di necessità di votazioni segrete sarà l'Organizzatore a dettare disposizioni in merito alla modalità di espressione del voto.

#### **Art. 5 - Registrazione delle presenze**

1. Ove previsto dalla normativa specifica, alle sedute dell'organo collegiale che si svolgono in modalità telematica si applica il gettone di presenza o altro tipo di remunerazione.

#### **Art. 6 - Pubblicità delle sedute**

1. Qualora, per lo specifico tipo di assemblea, sia prevista la pubblicità della seduta, questa potrà essere registrata e successivamente pubblicata on line sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero trasmessa mediante diretta su un canale social o altro canale di telecomunicazione.

#### **Art. 7 - Sedute in forma mista**

1. Le sedute possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. Di tale possibilità deve essere data evidenza in sede di convocazione.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

#### **Art. 8 - Protezione dei dati personali**

1. Per le assemblee per le quali sia prevista la registrazione e la trasmissione audio/video a mezzo radio, tv, canali social o altri mezzi di telecomunicazione, le riprese in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, eventuali telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.



## **Art. 9 - Norme finali**

1. Per norme di dettaglio non previste dal presente regolamento deciderà l'Organizzatore in base alla normativa di settore vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le norme sulle preleggi.